



DETERMINA Fascicolo n. GU14/33175/2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - TIM SpA (Kena mobile)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 18/10/2018 acquisita con protocollo n. 0162898 del 18/10/2018

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La ricorrente contesta la sospensione amministrativa dell’utenza telefonica n. XXX, nonché la cessazione dell’utenza n. XXX.

Telecom Italia S.p.A. In riferimento alla presente istanza di definizione, da verifiche effettuate negli applicativi in uso Telecom Italia, si rileva che per quanto riguarda l’utenza XXX è presente in data 25.02.2017 richiesta di cessazione, espletata in data 26.02.2017 per cui nessun indennizzo per perdita della numerazione può essere riconosciuto all’istante. Si precisa che per tale utenza non è presente nessuna richiesta di trasloco, né l’istante ha dato prova di ciò, pertanto tale doglianza non trova accoglimento e se ne chiede il rigetto. In data 07.03.2017 risulta attivata l’utenza n. XXX con il profilo Tim Smart Casa adsl. L’utenza risulta sottoposta a sospensione amministrativa in data 24.08.2017 per il mancato pagamento dei conti luglio e agosto 2017 attualmente scoperti per un totale di € 245,10. Si evidenzia che la fattura di giugno/17 di € 200,10 è da saldare per € 164,92 in quanto già stornato costo disattivazione di € 35,18; la fattura di luglio/17 n.RTXXX49 di € 152,56 è da saldare per € 54,96 già stornato contributo impianto € 97,60; mentre la fattura di luglio/17 FT RTXXX51 € 50,54 è stata interamente stornata. Nonostante le note di credito già predisposte dalla società convenuta l’istate non ha provveduto neanche al saldo della restante parte. Si rileva che la sospensione amministrativa sia legittima in quanto preannunciata da regolare sollecito di pagamento del 24.08.2017. L’art.

20 delle C.G.A. rubricato “Sospensione per ritardo pagamento” stabilisce che : “Telecom Italia, previa comunicazione anche telefonica, può sospendere il servizio al cliente che non provvede al pagamento della fattura entro la data di scadenza ivi riportata”. Come prassi ormai consolidata il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardo pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale applicabile in caso di inadempimento dell’utente. L’art. 5 del regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti (Allegato A, Delibera AGCOM 173/07/CONS) prevede i casi tassativi in cui l’operatore può sospendere il servizio, tra i quali viene annoverato quello relativo “ai ripetuti ritardi nei pagamenti o ripetuti mancati pagamenti”. E’ evidente che non è possibile imputare alla società convenuta nessun tipo di responsabilità, appare invece discutibile il comportamento dell’utente, il quale omettendo il pagamento dei conti telefonici, è venuto meno ai propri obblighi contrattuali, in quanto il rapporto d’utenza telefonica si fonda sullo scambio di due ordini di prestazioni: da una parte vi è la prestazione del gestore del servizio, diretta alla somministrazione continuativa di quanto richiesto, dall’altra l’obbligazione dell’utente al pagamento delle utilità godute. Alla luce di quanto esposto, appare evidente che l’istate non ha diritto a nessun tipo di indennizzo, e di conseguenza la presente istanza non merita accoglimento e se ne chiede il rigetto totale.

MOTIVAZIONE: Sulla base dell’istruttoria svolta dall’ Avv. XXX, risulta che dalla documentazione versata in atti emerge la regolarità della gestione dell’utenza da parte di Telecom nei confronti della quale permane ancora un rilevante insoluto maturato dall’utente. Pertanto, la richiesta di indennizzo da parte dell’istante non può trovare accoglimento. In tal caso di rigetto il valore del decisum è da ritenersi pari a zero;

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l’istanza dell’utente XXX, del 18/10/2018, per i motivi di cui in premessa.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall’articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell’Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
ALFREDO AURILIO